

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Versione aggiornata marzo 2020.

La presente nota sintetica costituisce parte integrante della nota informativa relativa alla forma pensionistica complementare attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita **BAP CrescendoPrevidente**.

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 Euro. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di 5.164,57 Euro comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - i versamenti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR eventualmente destinato alle forme pensionistiche complementari, in quanto tale destinazione non costituisce anticipazione imponibile del TFR stesso ai fini IRPEF.

Le somme versate dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 Euro). Sulle somme eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione, successivo al 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (25.822,85 Euro, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 Euro, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra 25.822,85 Euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a 2.582,29 Euro in ciascun anno.

Regime fiscale delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (FIP)

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale del 20% in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti.

La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente.

Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato¹.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Anticipazioni e riscatti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa in vigore dal 2007 prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione:

- anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi a causa della morte dell'aderente.

¹ Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita)

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto importanti novità in materia di prestazioni pensionistiche complementari. Nello specifico:

- ha modificato l'art. 11, co. 4, del D.Lgs. 252/2005 introducendo stabilmente, tra le prestazioni di previdenza complementare, la RITA, disciplinandone i requisiti;
- ha abrogato i commi da 188 a 191 della Legge di Bilancio 2017 (L.232/2016) che prevedevano l'erogazione della RITA in presenza di determinate condizioni, ad oggi superate.

L'istituto sopra richiamato è finalizzato ad offrire, tramite le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, un sostegno finanziario agli aderenti vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Possono infatti richiedere la "RITA" gli iscritti ai fondi pensione che si trovino in una di queste due situazioni:

1. lavoratore che abbia cessato l'attività lavorativa, che maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi e che abbia maturato alla data di presentazione della domanda almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
2. lavoratore che abbia cessato l'attività lavorativa, che abbia maturato un periodo di inoccupazione superiore a ventiquattro mesi e che raggiunga l'età per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi; in tale circostanza non è richiesto alcun requisito contributivo minimo.

In entrambi i casi è necessaria la maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Come precisato dalla COVIP nella Circolare n. 888 del 8 febbraio 2018, ai fini del diritto alla percezione della RITA, rileva soltanto la prossimità alla pensione di vecchiaia, con esclusione della prossimità ad eventuali pensionamenti anticipati.

In sostanza la RITA è una prestazione pensionistica complementare, aggiuntiva rispetto a quelle ordinarie (in forma di capitale o di rendita vitalizia), che consiste nell'erogazione frazionata di un capitale direttamente dal Fondo Pensione, per il periodo intercorrente tra la richiesta dell'aderente ed il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e quindi, alla luce dei requisiti sopra esposti, per un periodo massimo di 10 anni.

In ambito fiscale, la norma di legge dispone che "la parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali" (aliquota minima del 9%).

Sull'intera prestazione erogata, pertanto, trova applicazione la tassazione agevolata normalmente riservata al solo montante accumulato dal 1° gennaio 2007.